

Comune di Parma

Proposta n. 2018-PD-1214 del 17/04/2018

OGGETTO: Variante normativa al POC ed al RUE per l'attuazione di misure per il contrasto alle ludopatie (Legge regionale 21 marzo 2000, n. 20 e ss.mm., artt. 34 e 33 e Legge Regionale 04 luglio 2013, n. 5 e ss.mm.ii.). Controdeduzione alle osservazioni e approvazione I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la L.R. n. 20 del 24.03.2000 e ss.mm. individua, quali strumenti della pianificazione urbanistica comunale, il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) e il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE);

con deliberazione consiliare n. 46 del 27 marzo 2007 e ss.mm., il Comune di Parma ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) nel quale ha definito la propria pianificazione di livello strategico del territorio comunale;

con deliberazione consiliare n. 57 del 28 maggio 2009 e ss.mm., il Comune di Parma ha approvato il Piano Operativo Comunale (POC), nel quale ha individuato gli interventi di trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni;

con deliberazione consiliare n. 71 del 20 luglio 2010 e ss.mm., il Comune di Parma ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

con deliberazione consiliare n. 13 del 14.2.2017, il Comune di Parma ha adottato la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC);

Vista la legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" che abroga la legge regionale 20/2000 ma consente, come stabilito all'art. 4 comma 4, il completamento dei procedimenti di approvazione di varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente;

Richiamati i contenuti del Documento Unico di Programmazione 2017-2019, in cui si legge che obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale è quello di “*rendere Parma una città più equilibrata, attrattiva, sostenibile ed inclusiva*” e quindi di perseguire il benessere della collettività, utilizzando strategie e strumenti diversi e complementari che, da un lato, riguardano politiche di ricucitura sociale in senso stretto, dall'altro intervengono sul tessuto urbano con azioni di rigenerazione puntuale, tramite opere pubbliche, o diffusa, tramite specifiche varianti agli strumenti di pianificazione suddetti;

Considerato che un grave ostacolo alla crescita della comunità locale, che tanto sta impegnando l'Amministrazione in termini di risorse ed energie profuse, è costituito dal fenomeno delle ludopatie o gioco d'azzardo patologico (GAP);

Sottolineato che la gravità e le dimensioni del problema a livello sociale e sanitario sono ormai riconosciute non solo in ambito socio-sanitario ma anche in ambito politico e amministrativo, come ampiamente documentato nella Relazione Illustrativa allegata sotto la lettera “A” alla Deliberazione di C.C. n. 44 dell'11 aprile 2017 e come pure ribadito nell'accordo Stato-Regioni-Enti Locali sancito in sede di Conferenza Unificata del 07.09.2017;

Richiamato che per qualificare correttamente il problema relativo al gioco d'azzardo a livello locale, anche in relazione all'esigenza di introdurre forme di regolamentazione a tutela della salute e dell'integrità sociale, è stato interpellato il Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche - U.O.C. “Alcologia, Tabagismo, Dipendenze Comportamentali e Attività Medico Legali in ambito Dipendenze Patologiche” dell'Ausl di Parma che con note del 05.04.2016, del 12.04.2016 e del 16.03.2017, ha in sintesi messo in evidenza che:

le ludopatie costituiscono un fenomeno in crescita e che vi è correlazione tra gioco patologico e dipendenza da sostanze;

tra i fattori in grado di amplificare il rischio si deve annoverare anche lo “stimolo” del gioco e le sue caratteristiche e, in particolare, la facile disponibilità ed accessibilità e l'alta frequenza d'uso;

il gioco d'azzardo sta assumendo anche a Parma dimensioni consistenti, implicando un rischio che, in particolari gruppi di persone ad alta vulnerabilità, può sfociare in una vera e propria dipendenza comportamentale ormai riconosciuta come un disturbo compulsivo complesso e cioè una forma comportamentale patologica che può comportare gravi disagi a livello personale, sociale ed economico;

la delocalizzazione delle sale gioco al di fuori delle aree urbane maggiormente frequentate dai possibili soggetti sensibili può rappresentare un'azione utile.

Evidenziato che:

al fine di fronteggiare le problematiche ingenerate dal gioco d'azzardo patologico, con il D.L. 158/2012 recante “*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello della salute*” (c.d. Decreto Balduzzi), convertito in Legge con

modificazioni dall'art. 1 c. 1 della L. 189/2012, sono state previste una serie di misure con l'intento di prevenire e contrastare il GAP;

in particolare, per quanto specificatamente concerne il presente atto, con l'art. 7, comma 10, è stato introdotto il tema di una *“progressiva ricollocazione della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'art 110, comma 6, lettera a)”* del TULPS, mediante la predisposizione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di una pianificazione elaborata sulla *“base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi”*;

Evidenziato altresì che anche la Regione Emilia Romagna è intervenuta in materia con la Legge Regionale 04 luglio 2013, n. 5, e ss.mm.ii., dettando *“Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”*;

Specificato che la Legge Regionale citata prevede, all'art. 6, comma 2, che per perseguire il fine di cui all'art. 1 della Legge medesima, *“i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'art. 7, comma 10, del suddetto D.L. 158/2012, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco”*;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), n. 579/2016 del 14.01.2016, con la quale si riconosce che, l'assenza di uno specifico piano di ricollocazione di cui al suddetto art. 7, comma 10, D.L. 158/2012, *“non impedisce l'esercizio dei concorrenti poteri, rivolti alle medesime finalità, delle Regioni e degli Enti Locali”* e l'art. 6 della L.R. 5/2013, nel richiedere che *“le previsioni urbanistico territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco siano adottate nel rispetto delle pianificazioni statali, non attribuisce a queste ultime il valore di presupposto necessario, ma richiede soltanto che le previsioni dettate nell'esercizio del potere delle pianificazione comunale non si pongano in contrasto con le previsioni stabilite a livello nazionale”*;

Visto l'Ordine del Giorno per *“incentivare attività di contrasto alle ludopatie”*, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 71 del 16.09.2014, con il quale l'Amministrazione Comunale si impegna, fra l'altro, ad adottare ogni provvedimento ritenuto idoneo al contrasto dello sviluppo delle ludopatie;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 dell'11 aprile 2017 avente ad oggetto *“Adozione di variante normativa al POC ed al RUE per l'attuazione di misure per il contrasto alle ludopatie (Legge regionale 21 marzo 2000, n. 20 e ss.mm., artt. 34 e 33 e Legge Regionale 04 luglio 2013, n. 5 e ss.mm.ii.). I.E.”*;

Ricordato che obiettivo della variante adottata è quello di attuare una manovra urbanistica finalizzata alla regolamentazione dell'insediamento di sale da gioco e sale scommesse, come definite dalla L.R. 5/2013 e ss.mm.ii., in modo da soddisfare le distanze minime dai luoghi sensibili ex art. 6, comma 2 bis, della medesima Legge, ma anche da tutelare gli ambiti più vulnerabili perché contraddistinti da una più elevata densità abitativa o da una più intensa

frequentazione dei luoghi, secondo quanto meglio specificato nella Relazione Illustrativa allegata sotto la lettera “A” alla Deliberazione richiamata;

Specificato che la variante adottata ha consentito:

1. di introdurre nelle norme di RUE un esplicito richiamo alla L.R. n. 5/2013 e ss.mm.ii. (art. 1, comma 2, ed art. 6, comma 3 ter), per delineare il concetto di sale da gioco e sale scommesse all'interno di una definizione chiara e univoca;
2. di individuare, sempre con riferimento alle norme di RUE, la funzione d'uso più coerente con la definizione introdotta dalla Legge Regionale citata, chiarendo altresì le categorie d'uso da cui sale da gioco e sale scommesse si devono ritenere escluse;
3. la ricognizione, all'interno del territorio comunale, dei sub-ambiti di POC in cui gli effetti dell'insediamento di nuove sale da gioco e sale scommesse sul rischio di diffusione del gioco d'azzardo patologico, risultino minimizzati; le modalità attuative dei sub-ambiti, che necessitano dell'approvazione di uno specifico Piano Urbanistico Attuativo (ex art. 31 L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.), consentono inoltre di monitorare nel dettaglio l'insediamento di tali attività;
4. di intervenire sulla disciplina generale delle destinazioni d'uso dettate dal RUE in modo da attivare un contributo fattivo al contrasto alla diffusione delle ludopatie, tutelando dall'insediamento di sale da gioco e sale scommesse, tutte le zone urbanistiche che risultano più vulnerabili al problema, per elevato livello di insediamento di funzioni residenziali, attività terziarie, commerciali e produttive e anche perché già diffusamente interessate dalla presenza delle attività di che trattasi;

Dato atto che:

la variante in oggetto è stata istruita ai sensi degli artt. 34 e 33 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm., in quanto trattasi di variante al Piano Operativo Comunale (POC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

a seguito dell'esecutività dell'atto consigliere sopra richiamato, gli elaborati della variante sono stati depositati presso la S.O. Servizio Archivi e Protocollo a libera visione degli interessati per la durata di 60 gg. e, precisamente, a partire dal 3 maggio 2017 e che lo stesso giorno ne è stata data notizia tramite pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Parma e sul BURER, avvalendosi delle forme di semplificazione sulle pubblicazioni previste dall'art. 56 della L.R. n. 15/2013;

in data 9 giugno 2017, prot. gen. n. 126983, è stato assunto il Decreto Presidenziale n. 76 del 07.06.2017 con cui la Provincia di Parma ha dichiarato di non formulare riserve sulla variante in esame, atto incluso in Allegato A al presente atto;

in data 16 giugno 2017, prot. gen. n. 131932, è pervenuto il parere di favorevole di AUSL (prot. AUSL n. 37517/2017), incluso in Allegato A al presente atto;

in data 21 giugno 2017, prot. gen. n. 136180, è pervenuto il parere favorevole di ARPAE (prot. ARPAE n. 7984/2017), incluso in Allegato A al presente atto;

entro il termine previsto del 3 luglio 2017, sono pervenute le seguenti osservazioni:

Osservazione n. 1: pervenuta via PEC in data 27.06.2017 ed acquisita agli atti del Comune di Parma in data 03.07.2017, prot. gen. n. 144375;

Osservazione n. 2: pervenuta via PEC in data 03.07.2017 ed acquisita agli atti del Comune di Parma in medesima data, prot. gen. 144460;

Osservazione n. 3: pervenuta via PEC in data 30.06.2017 e acquisita agli atti del Comune di Parma con prot. gen n. 144461 del 03.07.2017; in seguito annullata e sostituita dall'Osservazione n. 9 sotto riportata;

Osservazione n. 4: pervenuta via PEC in data 30.06.2017 e acquisita agli atti del Comune di Parma con prot. gen n. 144463 del 03.07.2017,

Osservazione n. 5: pervenuta via PEC in data 30.06.2017 e acquisita agli atti del Comune di Parma con prot. gen n. 144465 del 03.07.2017;

Osservazione n. 6: pervenuta via PEC in data 03.07.2017 e acquisita agli atti del Comune di Parma con prot. gen n. 144466 del 03.07.2017;

Osservazione n. 7: pervenuta via PEC in data 30.06.2017 e acquisita agli atti del Comune di Parma con prot. gen n. 144467 del 03.07.2017;

Osservazione n. 8: pervenuta via PEC in data 30.06.2017 e acquisita agli atti del Comune di Parma con prot. gen n. 144470 del 03.07.2017;

oltre al termine è pervenuta un'ulteriore osservazione, valutata in via ordinaria perché pone i medesimi contenuti dell'Osservazione n. 3 che annulla e sostituisce per un'imprecisione formale, e precisamente

Osservazione n. 9: pervenuta via PEC in data 04.07.2017 acquisita agli atti del Comune di Parma con prot. gen n. 145387 del 04.07.2017;

Rilevato che gli uffici competenti hanno provveduto ad esaminare le osservazioni pervenute e a predisporre la propria proposta controdeduttiva, tenuto conto delle finalità perseguite, secondo quanto illustrato nell'Allegato A alla presente deliberazione;

Specificato che in fase controdeduttiva è stato doveroso considerare i seguenti aspetti:

- la Legge Regionale n. 5/2013 e ss.mm.ii, all'art. 6, comma 2 bis, dispone in sintesi il divieto per sale gioco e sale scommesse e per gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, di permanere o insediarsi in locali posti a meno di 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili che la legge individua negli *“istituti scolastici di ogni ordine e grado, nei luoghi di culto, negli impianti sportivi, nelle strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario e sociosanitario, nelle strutture ricettive per categorie protette”*;
- la Legge Regionale menzionata stabilisce altresì che l'applicazione del comma 2 bis è subordinato all'approvazione di uno specifico atto che ne definisca le modalità attuative;

- successivamente all'adozione della manovra urbanistica di che trattasi, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 831 del 12.06.2017, è stato approvato il documento "*Modalità applicative del divieto alle sale gioco e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito*"; tale atto prevede nello specifico la ricognizione dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali calcolare la distanza di 500 metri entro cui applicare il divieto di cui al comma 2 bis;
- gli effetti di detta mappatura che sono rinvenibili nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 435 del 13.12.2017, da cui emerge la presenza di ben 464 luoghi sensibili distribuiti sull'intero territorio comunale;

Considerato che:

- la maggior parte delle osservazioni pervenute pone in evidenza il timore che gli effetti della manovra urbanistica in itinere risultino eccessivamente restrittivi, specie se considerati in rapporto alle disposizioni di cui all'Allegato 1 alla D.G.R. 831/2017;
- l'Allegato 1 alla D.G.R. 831/2017 prevede la possibilità di delocalizzare gli esercizi esistenti, con specifico riferimento agli esercizi con attività di gioco prevalente;
- l'accordo Stato-Regioni-Enti Locali sancito in sede di Conferenza Unificata del 07.09.2017, ai fini della "*tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza*" indica, al punto 2), la necessità di definire un sistema di regole che consenta di governare la distribuzione territoriale dei punti vendita con attività di gioco prevalente, evitando "*il formarsi di ampie aree nelle quali l'offerta sia totalmente assente o eccessivamente concentrata*"; tale indicazione deve poi essere intersecata con le disposizioni regionali che l'intesa continua ad ammettere laddove, al punto 5), sancisce che "*le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione (...), se prevedono una tutela maggiore continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia*";

Richiamato il parere della S.O. Regolamentazione Attività Economiche, formalizzato con la nota del 06.03.2018, p.g. 49867 (incluso in Allegato A al presente atto), in cui si ritiene che:

- alla luce degli effetti prodotti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 831/2017 e della conseguente mappatura dei luoghi sensibili approvata con atto di Giunta comunale n. 435 del 13.12.2017, in fase di approvazione della manovra urbanistica, sia opportuno estendere le aree in cui consentire l'insediamento di nuovi punti gioco e la delocalizzazione di quelli in contrasto con le disposizioni attuative della Legge Regionale n. 5/2013;
- tale possibilità di insediamento possa essere in particolare ripristinata alle "Zone produttive di completamento (ZP3) e alle "Zone produttive di espansione" (ZP4), ferma restando l'opportunità di preservare le altre zone urbanistiche connesse alla residenza o funzionali alla residenza stessa;

Considerato infatti che, come sottolineato nel menzionato parere, la possibilità di insediare nuovi punti gioco anche nelle zone ZP3 e ZP4, "*produrrebbe l'effetto di rendere la potestà di governo del territorio esercitata dal Comune di Parma, del tutto coerente con gli effetti della successiva disposizione attuativa dell'art. 6, c.2-bis, Legge Regionale n. 5/2013 (Del. di GRER n. 831/2017), riservando agli operatori un ambito territoriale più ampio ai fini delle*

possibili delocalizzazioni e assicurando nel contempo la tutela delle aree con destinazione residenziale”, così come delle altre aree del tessuto urbano consolidato che, per *mix* e tipologia di funzioni ammesse, intercettano con continuità un elevato numero di persone (ci si riferisce in particolare alla Zona mista direzionale – commerciale - residenziale ZP1 e ZP2, ed alla Zona commerciale – direzionale ZCD);

Ritenuto pertanto che, estendere alle zone ZP3 e ZP4 la possibilità di insediare nuovi punti gioco, rappresenti il giusto equilibrio tra la finalità di contenimento dell'emergenza sociale legata alle ludopatie perseguita dalle disposizioni regionali e dalla manovra urbanistica, il tema dell'”*equilibrata distribuzione nel territorio*” evidenziato in sede di accordo Stato-Regioni-Enti Locali e i legittimi interessi degli operatori del settore in termini di possibilità a delocalizzarsi;

Rilevato che, come più dettagliatamente esplicitato nella Relazione controdeduttiva allegata al presente atto (allegato “A”) e sulla base di quanto precedentemente espresso, le osservazioni pervenute possano essere così controdedotte:

Osservazione n. 1: PARZIALMENTE ACCOLTA mediante la modifica dell'art. 2.1.4 adottato delle NTA del RUE, dell'art. 11 adottato delle NTA di POC (comma 5) e dell'art. 3.2.44 adottato delle NTA di RUE (comma 2);

Osservazione n. 2: NON ACCOLTA;

Osservazione n. 3: Osservazione annullata e sostituita dalla n. 9;

Osservazioni n. 4, 5, 7, 9: PARZIALMENTE ACCOLTE mediante la modifica dell'art. 3.2.44 adottato delle NTA di RUE (comma 2);

Osservazione n. 6: PARZIALMENTE ACCOLTA mediante la modifica dell'art. 3.2.44 adottato delle NTA di RUE (comma 2);

Osservazione n. 8: PARZIALMENTE ACCOLTA mediante la modifica dell'art. 3.2.44 adottato delle NTA di RUE (comma 2);

Valutate positivamente le finalità della presente variante esplicitate nella Relazione Illustrativa più volte menzionata (Allegato A alla Deliberazione di C.C. n. 44 dell'11 aprile 2017), così come le considerazioni esplicitate nella Relazione Controdeduttiva, Allegato A al presente atto;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con l'approvazione della presente variante alle Norme Tecniche d'Attuazione del POC e del RUE secondo le modalità riportate nei seguenti documenti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO A: Relazione controdeduttiva;

ALLEGATO B: POC, estratto Norme Tecniche d'Attuazione (art. 11: testo adottato/testo controdedotto/testo approvato);

ALLEGATO C: RUE, estratto Norme Tecniche d'Attuazione (artt. 2.1.4, 2.3.9, 2.3.11, 2.3.17, 3.2.19, 3.2.20, 3.2.21, 3.2.25, 3.2.32, 3.2.42, 3.2.43, 3.2.44, 3.2.47, 3.2.49: testo adottato/testo controdedotto/testo approvato).

Preso atto che, stante la consistenza delle modifiche introdotte, il Dirigente competente attesta che la presente procedura di variante:

si avvale delle facoltà concesse dall'art. 5, comma 5, della Legge Regionale n. 20/2000 e ss.mm., laddove si stabilisce che sono escluse dalla procedura di valutazione di sostenibilità ambientale di cui al medesimo articolo, le varianti che si limitino ad introdurre modifiche non sostanziali alla pianificazione vigente;

non incide sul regime di vincoli e pertanto, con riferimento a quanto stabilito all'art. 19 delle legge regionale 20/2000 ss.mm., non produce effetti riferibili alla “tavola dei vincoli” e alla “scheda dei vincoli”;

Ritenuto:

di condividere le motivazione ed i contenuti della presente deliberazione;

che sussistano i presupposti necessari per approvare una apposita variante al Piano Operativo Comunale e al Regolamento Urbanistico Edilizio, allo scopo di effettuare le modifiche conseguenti;

Dato atto che la presente variante:

non si pone in contrasto con quanto previsto dalla Variante Generale al Piano Strutturale Comunale adottata con atto C.C. 13/2017, sulla base di quanto stabilito dall'art. 1.21 delle Norme di attuazione – Politiche Urbanistiche (elab. NR1A);

una volta approvata, sarà trasmessa alla Provincia di Parma e alla Regione Emilia Romagna ed entrerà in vigore a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Visti:

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 30 luglio 2013, n. 15, e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04 luglio 2013, n. 5 e ss.mm.ii.;
- il T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931 e ss.mm.ii.)
- il D.L. 158/2012 convertito in Legge con modificazioni dall'art. 1 c. 1 della L. 189/2012;
- lo Statuto del Comune di Parma.

Visto l'art. 34 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii., che disciplina il procedimento di variante al Piano Operativo Comunale (POC);

Visto l'art. 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii., che disciplina il procedimento di variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

Dato atto che la presente deliberazione è stata istruita dall'arch. Emanuela Montanini, Responsabile della S.O. Pianificazione Generale, Responsabile del Procedimento;

Dato atto che la presente variante è stata esaminata dalla 1^a Commissione Consiliare Urbanistica ed Edilizia;

Visto il decreto del Sindaco di Parma DSFP/2018 N. 38 prot. n. 80905 del 13.04.2018 col quale è stato conferito all'Ing. Dante Bertolini l'incarico di dirigente titolare della struttura di livello dirigenziale denominata "Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio";

Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Acquisito l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del Responsabile del Servizio competente reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

Acquisito il parere di conformità di cui all'art. 70, comma 1, del vigente Statuto Comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, allo scopo di rendere quanto prima operative le disposizioni tese al contrasto, alla prevenzione ed alla riduzione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico;

DELIBERA

1. **di dare atto** di quanto espresso in premessa richiamandolo con valore integrante e sostanziale;
2. **di approvare** le controdeduzioni alle osservazioni pervenute così come esplicitate nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. **di approvare** ai sensi degli artt. 34 e 33 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., la presente variante al Piano Operativo Comunale (POC) ed al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) in materia di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico secondo quanto illustrato negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **di dare atto** che la suddetta variante si compone dei seguenti elaborati tecnici, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

Allegato A: Relazione Controdeduttiva;

Allegato B: POC, estratto Norme Tecniche d'Attuazione (art. 11: testo adottato/testo controdedotto/testo approvato);

Allegato C: RUE, estratto Norme Tecniche d'Attuazione (artt. 2.1.4, 2.3.9, 2.3.11, 2.3.17, 3.2.19, 3.2.20, 3.2.21, 3.2.25, 3.2.32, 3.2.42, 3.2.43, 3.2.44, 3.2.47, 3.2.49: testo adottato/testo controdedotto/testo approvato);

5. di dare atto inoltre che,

stante la consistenza delle modifiche introdotte, la presente procedura di variante si avvale delle facoltà concesse dall'art. 5, comma 5, della Legge Regionale n. 20/2000 e ss.mm., laddove si stabilisce che sono escluse dalla procedura di valutazione di sostenibilità ambientale di cui al medesimo articolo, le varianti che si limitino ad introdurre modifiche non sostanziali alla pianificazione vigente;

la presente procedura di variante non incide sul regime di vincoli e pertanto, con riferimento a quanto stabilito all'art. 19 delle legge regionale 20/2000 ss.mm. non produce effetti riferibili alla "tavola dei vincoli" e alla "scheda dei vincoli";

la presente variante non si pone in contrasto con quanto previsto dalla Variante Generale al Piano Strutturale Comunale adottata con atto C.C. 13/2017, in base a quanto stabilito dall'art. 1.21 delle Norme di attuazione – Politiche Urbanistiche (elab. NR1A);

6. di dare atto altresì che:

la presente deliberazione è stata istruita dall'arch. Emanuela Montanini, Responsabile della S.O. Pianificazione Generale, Responsabile del Procedimento la quale provvederà all'istruttoria o, eventualmente, all'adozione degli atti di gestione successivi;

il Dirigente ad interim del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Ing. Dante Bertolini provvederà ad adottare gli atti di gestione attuativi conseguenti alla presente deliberazione, ivi compreso l'eventuale adozione del provvedimento finale;

il Dirigente che ha sottoscritto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attesta sotto la propria responsabilità, che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

la presente variante è stata esaminata dalla 1^a Commissione Consiliare Urbanistica ed Edilizia;

7. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, allo scopo di rendere quanto prima operative le disposizioni tese al contrasto, alla prevenzione ed alla riduzione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

P.D. n. 2018-PD-1214 del 17/04/2018

PARERI EX ART. 49, 1° comma del T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2018-PD-1214 del 17/04/2018 di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Variante normativa al POC ed al RUE per l'attuazione di misure per il contrasto alle ludopatie (Legge regionale 21 marzo 2000, n. 20 e ss.mm., artt. 34 e 33 e Legge Regionale 04 luglio 2013, n. 5 e ss.mm.ii.). Controdeduzione alle osservazioni e approvazione I.E.

si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l'atto medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, e, pertanto, non è soggetto all'attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)